


PROCEDURA

GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
(ai sensi dell'art. 4 del Regolamento adottato da Consob
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente modificato ed integrato)

JUVENTUS



1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento descrive il complesso di regole adottate da Juventus Football Club S.p.A. ("**Juventus**" o la "**Società**") al fine assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società (la "**Procedura**") così come previsto, tra l'altro, dall'art. 2931-*bis* del codice civile, dal "*Regolamento operazioni con parti correlate*" adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**") e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A, tenendo conto anche della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la "**Comunicazione**").

La Procedura è volta a definire le regole relative all'identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse dalla Società. La Procedura è principalmente finalizzata a: (i) identificare le categorie di parti correlate e le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, per le quali sono previsti appositi meccanismi autorizzativi e/o di informativa; (ii) rappresentare un'utile guida di riferimento per le funzioni coinvolte nel presente processo, ciascuna per quanto di propria competenza e (iii) costituire uno strumento di tutela del patrimonio e della continuità aziendale.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto rinvio al Regolamento, nonché alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1. Nozioni generali

Salvo specifica indicazione contraria, nell'ambito della presente Procedura tutti i termini definiti all'art. 3 del Regolamento e, in particolare, le nozioni di "*parti correlate*", "*operazioni con parti correlate*", (nonché quelle ad esse strumentali quali, tra le altre, le nozioni di "*controllo*", "*controllo congiunto*", "*influenza notevole*", "*stretti familiari*", "*dirigenti con responsabilità strategiche*", "*società controllata*", "*società collegata*", etc.) hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

2.2. Definizioni

"**Amministratori Indipendenti**" indica gli amministratori di Juventus in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (articoli 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3) e dal Codice di Autodisciplina. Per ulteriori informazioni sugli amministratori indipendenti della Società si rimanda alla "Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari" pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF.

"**Codice di Autodisciplina**" indica il codice delle società quotate, promosso e predisposto dal "Comitato per la Corporate Governance" istituito presso Borsa Italiana e disponibile all'indirizzo internet www.borsaitaliana.it.

"**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione di Juventus.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale di Juventus.

"**Documento Informativo**" indica il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

"**Indici di Rilevanza**": gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento per l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

“**TUF**” indica il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

Il **Comitato per le operazioni con parti correlate** (il “**Comitato**”) coincide con il Comitato Controllo e Rischi, composto da tre amministratori indipendenti, così come indicato nella “Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari” pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-*bis* del TUF, alla quale si rimanda per ulteriori informazioni.

Per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di remunerazioni e compensi degli amministratori e degli eventuali dirigenti con responsabilità strategica di Juventus, il Comitato coincide con il Comitato Remunerazioni e Nomine della Società. Per maggiori informazioni sul Comitato Remunerazioni e Nomine si veda la “Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari” pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-*bis* del TUF.

Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento e dalla presente Procedura.

Qualora un membro del Comitato presenti una correlazione in relazione all’operazione sottoposta all’esame del Comitato, tale membro dovrà dichiarare la sussistenza della correlazione. Per assicurare la corretta operatività della presente Procedura, in occasione dell’esame dell’operazione in relazione alla quale sussiste la correlazione, tale membro del Comitato verrà sostituito dall’amministratore indipendente di Juventus più anziano di età che non sia già membro del Comitato.

Se, nonostante quanto sopra previsto, non sia possibile - con riferimento ad una determinata operazione - costituire il Comitato per vincoli di correlazione eventualmente esistenti, le funzioni attribuite dalla presente Procedura al Comitato saranno svolte dal Collegio Sindacale di Juventus o da un esperto indipendente non correlato nominato dalla Società.

Salvo quanto espressamente indicato nella presente Procedura, vigono, *mutatis mutandis* e a seconda dei casi, le regole di funzionamento del Comitato per il Controllo Interno o del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Nell’ambito delle attività previste al successivo paragrafo 4, i soggetti coinvolti sono di seguito riportati con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

Comitato per le operazioni con parti correlate – responsabile di:

- attuare la Procedura così come previsto dal successivo paragrafo 4.5 e seguenti, fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi e nel Regolamento;
- valutare le operazioni di maggiore rilevanza che possano beneficiare di esenzione in quanto operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari – responsabile di:

- coordinare la presente Procedura con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio predisposte ai fini dell’attestazione ex art. 154-*bis* del TUF e del modello di controllo amministrativo e contabile della società.

Funzione Corporate Affairs – responsabile di:

- attuare la Procedura così come previsto dal successivo paragrafo 4.4 e seguenti;
- assistere le altre Funzioni aziendali nell'identificazione delle parti correlate alla Società di volta in volta rilevanti.

Altre Funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni con parti correlate – responsabili di:

- comunicare il prima possibile il coinvolgimento nelle operazioni con parti correlate alla Funzione Corporate Affairs, unitamente a tutte le ulteriori informazioni previste al successivo paragrafo 4.4, fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, e collaborare all'attuazione della Procedura come previsto ai successivi paragrafi 4.5 e seguenti.

4. ATTIVITA' OPERATIVE

Le attività relative alla identificazione, valutazione e gestione delle operazioni con parti correlate si articolano nei seguenti sotto-processi:

- 4.1 Identificazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza
- 4.2 Identificazione delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza
- 4.3 Identificazione dei casi di esenzione
- 4.4 Procedura di identificazione delle operazioni con parti correlate
- 4.5 Procedura per operazioni di maggiore rilevanza
- 4.6 Procedura per operazioni di minore rilevanza
- 4.7 Procedura per delibere-quadro
- 4.8 Informativa sulle operazioni con parti correlate

Nei successivi paragrafi, per ciascun sotto-processo/attività, sono dettagliate le modalità operative, i soggetti coinvolti ed i relativi controlli chiave individuati.

4.1. Identificazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere direttamente da Juventus nelle quali almeno uno degli Indici di Rilevanza (indice di rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell'attivo, indice di rilevanza del passivo) di cui all'Allegato 3 del Regolamento sia superiore alla soglia del 5% o al 2,5% nel caso di operazioni poste in essere con la società controllante Juventus o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società (si veda punto 1.2 dell'Allegato 3 del Regolamento).

4.2. Identificazione delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Juventus direttamente che (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 4.1, ovvero (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al successivo paragrafo 4.3 lett. A).

4.3. Identificazione dei casi di esenzione

- A. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura.

Per "operazioni di importo esiguo" si intendono quelle di importo inferiore ad Euro 200.000 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica e, limitatamente a quelle poste in essere con persone giuridiche, le operazioni di importo inferiore ad Euro 500.000.

B. Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica e dall'art. 13, comma 3, lett. c), punti (i) e (ii) del Regolamento (in quanto applicabili), nonché di quanto previsto dal paragrafo 4.8 della presente Procedura.

Per operazioni "ordinarie" si intendono, conformemente al punto 3 della Comunicazione, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Società che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Juventus e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "*concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*" si intendono, conformemente al punto 3 della Comunicazione, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- specificare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo indicandone la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo.

C. Altre operazioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica e quanto previsto dal paragrafo 4.8 della presente Procedura, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o a cui sono affidati speciali incarichi, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche se:
 - la Società ha adottato una politica di remunerazione sottoponendo all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri tale politica di remunerazione;

- nella definizione di tale politica è stato coinvolto il Comitato Remunerazioni e Nomine o equivalente;
- l'ammontare della remunerazione è coerente con tale politica.

Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento e di quanto previsto dal paragrafo 4.8 della presente Procedura, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

4.4. Procedura di identificazione delle operazioni con parti correlate

In presenza di un'operazione con parti correlate la Funzione Corporate Affairs riceve tempestiva comunicazione in ordine ai seguenti aspetti:

- dati identificativi della controparte;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione e, se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, il totale delle attività e delle passività dell'entità *target*;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati nel medesimo esercizio.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e/o della società controllante, debitamente informato dalla Società sulla normativa applicabile in materia di operazioni con parti correlate e sugli obblighi connessi, fornisce alla Funzione Corporate Affairs preventiva comunicazione nel caso in cui egli stesso, o soggetti ad esso correlati, intendano porre in essere, anche indirettamente, operazioni rilevanti ai fini della presente Procedura.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Al ricevimento della comunicazione la Funzione Corporate Affairs valuta tempestivamente:

1. la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
2. se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 4.3, coinvolgendo il Comitato nella valutazione delle operazioni di maggiore rilevanza che possano beneficiare di esenzione in quanto operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato;
3. se l'operazione è di maggiore rilevanza e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 4.5;
4. se l'operazione è di minore rilevanza e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 4.6.

Ai fini della verifica quantitativa volta ad individuare l'eventuale rilevanza o esiguità dell'operazione la Funzione Corporate Affairs si attiene ai seguenti criteri:

- a. il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo

indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;

- b. dovranno essere considerate cumulativamente le operazioni di minore rilevanza: (i) concluse, durante il medesimo esercizio sociale, con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società; (ii) tra loro omogenee.

Nel caso *sub* n. 2 che precede, la Funzione Corporate Affairs provvede a porre in essere gli adempimenti informativi eventualmente applicabili.

Nel caso *sub* n. 3 che precede, la Funzione Corporate Affairs provvede ad informare tempestivamente il Presidente del Comitato e ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 4.5.

Nel caso *sub* n. 4 che precede, la Funzione Corporate Affairs provvede ad informare tempestivamente il Presidente del Comitato e ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 4.6.

4.5. Procedura per operazioni di maggiore rilevanza

4.5.1. Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

Tutte le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Esaurita la procedura di cui al precedente paragrafo 4.4 la Funzione Corporate Affairs invita la funzione aziendale competente a prendere contatti con il Presidente del Comitato al fine di consentire al Comitato stesso di essere coinvolto tempestivamente nella fase istruttoria ed in quella delle eventuali trattative attraverso la ricezione di un flusso informativo completo sull'operazione e, ove necessario, una dettagliata relazione.

Qualora le condizioni di un'operazione (non ordinaria) siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene obiettivi elementi di riscontro.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

È facoltà del Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con Juventus o la controllante di Juventus non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.5.2, il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale parere vincolante, sia esso positivo o negativo, deve essere reso prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione e comunque in tempo utile. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato e le osservazioni da questo formulate sono messe tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Società fornisce una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni in oggetto.

4.5.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del paragrafo 4.5.1.

Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un parere non favorevole del Comitato, tale proposta dovrà espressamente prevedere che:

- il compimento dell'operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea possa essere impedito in presenza del voto contrario della maggioranza dei soci non correlati;
- tale voto contrario possa impedire il compimento dell'operazione solo nel caso in cui i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società;

ferme restando le altre disposizioni di legge applicabili.

4.6. Procedura per operazioni di minore rilevanza

4.6.1. Operazioni non di competenza assembleare

Le operazioni di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare possono essere di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società o di altre funzioni aziendali in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente *pro-tempore*.

Esaurita la procedura di cui al precedente paragrafo 4.4 e comunque prima dell'approvazione dell'operazione, la Funzione Corporate Affairs invita la Funzione aziendale competente a prendere contatti con il Comitato al fine di trasmettere a quest'ultimo un completo set informativo e documentale sull'operazione.

Qualora le condizioni di un'operazione (non ordinaria) siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato o eventuali delegati possono richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni.

È facoltà del Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con Juventus o la controllante di Juventus non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

L'organo competente approva l'operazione previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso prima del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione e comunque in tempo utile. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato e le osservazioni da questo formulate sono messe tempestivamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione, ove redatti, recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle

relative condizioni.

La Società fornisce una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni in oggetto.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato i responsabili della Funzione aziendale competente e della Funzione Corporate Affairs, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società (www.juventus.com).

4.6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del paragrafo 4.6.1.

4.7. Procedura per delibere-quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

Fermo restando quanto previsto al citato articolo del Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, per tali deliberazioni devono essere applicate, le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.4 e 4.5 o 4.6 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Viene resa una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le Società pubblica un Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera supera la soglia di rilevanza individuata al precedente paragrafo 4.1.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro non si applicano le previsioni dei precedenti Paragrafi 4.5 e 4.6.

4.8. Informativa sulle operazioni con parti correlate

Tutte le Funzioni aziendali coinvolte collaborano al fine di consentire alla Società di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

4.8.1. Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 del Regolamento, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un Documento

Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza identificata nel paragrafo 4.1 che precede, la Società predispone un Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Tale documento viene messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.

Nei termini precedentemente indicati la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o separatamente sul sito Internet www.juventus.com, gli eventuali pareri del Comitato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Regolamento, qualora la Società sia altresì tenuta a predisporre un Documento Informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, può pubblicare un unico documento che contiene informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-septies del Regolamento Emittenti.

4.8.2. Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

4.8.3. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 della MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 4.1 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento e/o dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

4.8.4. Informativa interna

La Società fornisce una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza contemplate ai precedenti paragrafi 4.5 e 4.6 nonché sull'esecuzione delle operazioni oggetto di delibere-quadro ai sensi del paragrafo 4.7.

5. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

La Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

6. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.juventus.com.

..*

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Juventus dell'11 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato dell'8 novembre 2010, si applica a far data dal 1° gennaio 2011 ed è stata aggiornata in data 8 novembre 2019.